

Allegato A:
STATUTO di CARA TERRA PAESE SCUOLA
Associazione di Promozione Sociale

Art. 1. Costituzione - Denominazione - Sede - Durata.

È costituita, nel numero di nove soci e socie, con sede legale in via Vallicelli snc, località I quartucci, Torricella in Sabina (RI), nonché due sedi operative in via Borgo 1, 61010 Montecerignone (PU) e presso il Podere Scuderi, località Fontanarossa, Erice (TP), quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "CARA TERRA PAESE SCUOLA - APS" in conformità al dettato dell'art. 35 del D.lgs. 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione "CARA TERRA PAESE SCUOLA - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2. Scopo e finalità.

L'Associazione si prefigge di restituire vita sana ai suoli e agli ambienti e agli organismi viventi grazie all'opera accorta dell'umano che torna ad abitarli secondo i principi della rigenerazione organica dei suoli, dell'agricoltura naturale, della bioedilizia e dell'uso di energie rinnovabili, riuso delle acque e delle tecnologie sostenibili eque e giuste nella logica di un'economia circolare.

L'Associazione persegue lo scopo di rigenerare i suoli delle terre in cui opera attraverso l'uso di tecniche microbiologiche e organiche naturali (secondo i principi della Agricoltura Organica, Rigenerativa, Sintropica) e, conseguentemente, di diffondere e divulgare, attraverso spazi e momenti di apprendimento ad hoc, un modello di società e collettività che abita il Pianeta secondo principi di rispetto ed economia dei gesti quotidiani, in relazione ai cicli naturali della Terra e delle stagioni, all'uso di tutte le sue risorse in armonia con le necessità della Vita, e nella consapevolezza delle nostre impronte ecologiche.

L'Associazione vuole dare vita, in questo senso, a un Paese Scuola, aperto al Territorio e in grado di ospitare percorsi esperienziali dedicati a persone da 0 a 100 anni ... e più, e accessibili a tutti e tutte e per ciascuno e ciascuna.

L'Associazione intende altresì studiare e sperimentare un modello di vita sociale che unisca i principi del buon vivere con quelli dell'allegria di una vita creativa.

Affinché l'abitare non sottragga risorse dal territorio, bensì ve ne immetta, l'Associazione intende avvalersi di tecniche di edilizia in autocostruzione per i manufatti necessari allo svolgimento delle sue attività, e, laddove possibile, del riuso rigenerativo di strutture o

strumenti pre-esistenti. In particolare l'Associazione è fondata sui principi etici rivolti alla cura della terra e all'aiuto verso le persone che si possono trovare in difficoltà per problematiche abitative legate all'autocostruzione. L'Associazione vuole infatti lavorare sulla cultura di un rispetto completo dell'ambiente ad ampio raggio, promuovendo e cercando di trovare sempre nuove possibilità per l'autocostruzione di case o villaggi, nel rispetto delle normative vigenti. Queste strutture sono infatti meglio realizzabili con l'aiuto di volontari/e esperti/e o meno che hanno già iniziato questo percorso, permettendo così un passaggio di conoscenze, di soluzioni e di strumenti utilizzabili. Inoltre l'associazione vuole misurarsi sull'idea che soltanto una condivisione di questo spirito fra le persone socie e non possa aiutare l'intera comunità a integrarsi e a educarsi verso strade di piena sostenibilità ambientale.

Art. 3. Attività.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali, artistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati/e, di loro familiari/e o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- **agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.**
- autocostruzione e/autorecupero nell'ambito dell'edilizia rurale e della bioedilizia ;
- organizzazione di convegni ed eventi formativi e informativi per promuovere e diffondere i principi e le tecniche dell'autocostruzione e autorecupero;
- sviluppo di attività di informazione, formazione e supporto alle persone in difficoltà su questo tema;
- sviluppo di progetti con altre realtà, al fine di operare come volontari sul territorio e promuovere una cultura sulla cura e sostenibilità ambientale;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale e documentazione, anche attraverso pubblicazioni o rivista periodica;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato (con particolare attenzione alla condizione delle persone NEET) e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'**articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;**
- promozione della cultura, del teatro, dell'arte, del benessere psicofisico delle persone e della salvaguardia dell'ambiente attraverso principi quali l'agroecologia, la valorizzazione delle differenze, la tutela della biodiversità, la creatività;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e

pericolosi - alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- promozione di attività culturali educative e spettacoli che hanno come pratica e tematica un modello sociale visibile e aperto al mondo, basato sulla cooperazione, sull'armonia con il territorio e su criteri di sostenibilità, di risparmio energetico e di produzione di energia pulita;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 6;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e delle consumatrici, nonché delle persone utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Art. 4.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati e associate o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 5. Attività diverse – Attività strumentali, accessorie e connesse.

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali, e pertanto in via strumentale a questi, in specifico, l'Associazione può svolgere anche le seguenti attività diverse, che dovranno essere secondarie rispetto a quelle di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto:

- promozione della raccolta di fondi privati e pubblici, della richiesta di contributi privati e pubblici locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare al patrimonio di gestione;
- promozione e organizzazione di convegni, seminari, workshop e più in generale eventi per la comunicazione e la diffusione della cultura, dei temi e dei principi che caratterizzano ed indirizzano lo scopo della Associazione, in ambiti nazionali ed internazionali;
- stipula dei contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici e privati;
- amministrazione e gestione di beni mobili ed immobili di cui abbia la proprietà, il possesso o la disponibilità in genere;

- sostegno allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico;
- sostegno ed assistenza ad enti pubblici e privati negli ambiti connessi alle finalità ed agli scopi fondativi;
- promozione e/o gestione, direttamente o per conto terzi, di una rivista aderente alle finalità della Associazione.

L'individuazione di eventuali altre attività strumentali, accessorie e connesse sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 6. Soci e socie.

1. Possono diventare soci e socie dell'Associazione tutte le persone che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Le persone minori possono assumere il titolo di socio/a previo consenso di chi esercita su di loro la potestà genitoriale.
2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Il mantenimento della qualifica di socio o socia è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.
4. La domanda di ammissione a socio o socia deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio o della è annotata nel libro dei soci e delle socie.
5. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto alla persona interessata specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio o socia entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art 7. Diritti e doveri dei soci e delle socie.

1. I soci e le socie hanno il diritto di essere informati e informate su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti ed elette alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Le persone socie minorenni sono rappresentate in assemblea da chi esercita su di loro la potestà genitoriale. Le persone minori in assemblea possono intervenire sulle linee di programmazione annuale delle attività socio-culturali.
2. Ciascun socio e ciascuna socia hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al o alla Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
3. Hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.
4. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
5. I soci e le socie hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.
6. I soci e le socie che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
7. La qualità di socio o di socia si perde:
 - a) per morte;
 - b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
 - c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
 - d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio o socia per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio o socia è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio o la socia esclusa ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 8. Volontari e volontarie.

Sono volontari o volontarie le persone che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario o della volontaria non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario o alla volontaria possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario o dalla volontaria possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario o volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario o la volontaria è socio/socia o associato/a o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.

Non si considera volontario/a l'associato/a che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci e le socie che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati/e contro gli infortuni e le malattie, connessi/e allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari e le socie volontarie sono iscritti e iscritte in un apposito registro.

Art. 9. Sostenitori e sostenitrici.

Possono altresì essere riconosciute in qualità di sostenitori e sostenitrici tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori e le sostenitrici non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati e informate delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 10. Lavoratori e lavoratrici.

L'Associazione può assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati e delle proprie associate, purché non volontari e volontarie, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori e delle lavoratrici impiegate nell'attività non

può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e delle volontarie o al 5 per cento del numero degli associati e delle associate.

Art. 11. Organi Sociali e Cariche Elettive.

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci e delle Socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo, laddove eletto;
- d) l'organo Revisore dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12. L'Assemblea.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci da tutte le socie e ciascun associato/a ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati e delle associate da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal/la Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e delle associate.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 8 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci e le socie, anche se sospesi/e o esclusi/e in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle consigliere, determinandone previamente il numero dei/le componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei/le componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei/le componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei/le componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio o socia nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

- delibera sul ricorso dell'associato/a contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delle associate, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Ciascun/a aderente può essere latore/latrice di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e delle associate e con il voto favorevole della maggioranza dei/le presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli/le associati/e.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i/le componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal/la Segretario/a dell'Assemblea e sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a stesso/a.

Art. 13. Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori e le prime amministratrici che sono nominati/e dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi e le sue componenti sono rieleggibili.

Tutti e tutte le componenti devono essere scelti/e tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati e le proprie associate, dagli enti associati.

Non può essere eletto/a consigliere/a, e se eletto/a decade dal suo ufficio, l'interdetto/a, l'inabilitato/a, il fallito/a, o chi è stato condannato/a a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri e le consigliere entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno/a di essi/e il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi/e è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli/le amministratori/trici è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi/e se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei/le consiglieri/e.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei/le consiglieri/e.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei/le presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei/le Soci/e.

Nello specifico:

- elegge tra i/le propri/e componenti il/la presidente;
- elegge tra i/le propri/e componenti il/la vice presidente;
- elegge il/la tesoriere/a e il/la segretario/a;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori/trici di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi/e soci/e;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal/la Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio/a.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno/a o più consiglieri/e, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei/le non eletti/e. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i/le nuovi/e consiglieri/e scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri/e in numero superiore alla metà, il/la Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 14. Il/la Presidente.

Il/la Presidente è il/la legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato/a a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri/e consiglieri/e o soci/e con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal/la Vice Presidente vicario/a.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il/la Presidente.

Art. 15. Il/la Tesoriere/a.

Al/la Tesoriere/a spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al/la Tesoriere/a può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli/le dagli organi statuari. Ha firma libera e

proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 20. Le entrate dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli/Ile aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 21. Patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un/a socio/a, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici e altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 22. Libri sociali.

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli/Ile associati/e;
- b) registro dei/Ile volontari/e;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 23. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello Statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i/le soci/e ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai/le soci/e.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art 24. Statuto.

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel limite del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 25. Norma finale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Ai sensi delle predette norme si richiede l'esenzione dell'imposta di bollo.

Presidente

Segretaria

603

3

08 OTT. 2025

200,00

DUE ERENTI/00

IL COGLIARE BEDIA

IL FUNZIONARIO
IL FUNZIONARIO
G. Benfanti